



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia di cui all'art 5 bis, comma 4 del D.L. 6 Giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla L. 1° Agosto 2012, n° 122, pubblicate sulla G.U. n° 262 del 9 Novembre 2012

Modena, (data protocollo)

Spett.le **SOGEDI S.R.L.**
SOGEDISRL@PEC.AITEC.IT

Alle Prefetture di Bologna, Mantova, Ferrara
Reggio Emilia e Rovigo
@ PEC

e, p.c: AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale – GIRER
ROMA
@

Oggetto: Art. 5 bis del D.L. 6 Giugno 2012 n° 74 convertito con modificazioni nella legge 1° Agosto 2012 n° 122 e ss.mm; Legge 6 novembre 2012, n° 190. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 Aprile 2013.

Impresa: **SOGEDI S.R.L.** con sede in **MIRANDOLA (MO) VIA 2 GIUGNO N.86/88**
C.F: 02218590368

Richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituiti presso la Prefettura di Modena, per le seguenti categorie:

- **FORNITURA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI IN PARTICOLARE SE DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVI NEI SETTORI FARMACEUTICO ED ALIMENTARE**
- **FORNITURA DEI BENI NECESSARI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE GRAVEMENTE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI, NEL SETTORE FARMACEUTICO**

Con riferimento alla richiesta di iscrizione in oggetto indicata, presentata in data 30/01/2013, poiché dall'istruttoria esperita secondo l'iter previsto dalle Linee Guida Antimafia del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere – CCASGO, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 262 del 9 Novembre 2012, non sono emersi gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'artt 84, commi 3 e 4 e 91 comma 6 del Dlgo 159/2011 a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto, **si dispone l'iscrizione** di codesta impresa negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, relativamente ai settori richiesti ed in oggetto specificati, istituiti presso questa Prefettura.

Si fa presente che detta iscrizione ha effetto anche riguardo agli altri elenchi delle Prefetture del cosiddetto "cratere sismico" (art. 4, comma 3 del DPCM 18 Ottobre 2011) e, fatta salva la



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO IL 20 E 29 MAGGIO 2012 (Linee Guida antimafia di cui all'art 5 bis, comma 4 del D.L. 6 Giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla L. 1° Agosto 2012, n° 122, pubblicate sulla G.U. n° 262 del 9 Novembre 2012

possibilità di disporre in ogni momento la revoca, nel caso di perdita dei requisiti di cui sopra, è soggetta a revisione annuale.

L'iscrizione negli elenchi conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è stata disposta. L'impresa, ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dovrà provvedere a trasmettere, almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, apposita comunicazione dell'interesse a permanervi all'indirizzo PEC protocollo.prefmo@pec.interno.it, utilizzando l'apposito modulo reperibile on-line dal sito web della Prefettura.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta.

La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione dagli elenchi, dandone comunicazione all'impresa, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di cui sopra.

E' fatto l'obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari e gestionali ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto (art 4, DPCM 18 Aprile 2013), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Si rammenta inoltre che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, è prevista nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.

p. IL PREFETTO
(SCOGNAMILLO)